



27 novembre 2008

Entrata in vigore del diritto federale emanato in applicazione di Schengen/Dublino

La definizione della scadenza per l'inizio della cooperazione operativa nell'ambito di Schengen e Dublino impone l'entrata in vigore entro tale termine delle basi legali federali per la cooperazione emanate in applicazione di Schengen/Dublino.

Il Consiglio federale ha già posto in vigore anticipatamente una parte di tali basi legali:

- contemporaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo di associazione a Schengen, il 1° marzo 2008, sono dapprima entrate in vigore le modifiche della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)¹ e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)², approvate con decreto federale del 17 dicembre 2004 (art. 3 n. 7 e 8 del decreto federale)³. L'entrata in vigore di tali disposizioni era necessaria per garantire l'efficacia della normativa derogatoria negoziata nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale;
- il 1° giugno 2008 una parte delle modifiche del Codice penale⁴ (art. 351^{novies}, 351^{decies} e 351^{undecies} CP)⁵ anch'esse approvate con il decreto federale del 17 dicembre 2004 e le pertinenti disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza N-SIS⁶ sono poi entrate in vigore⁷. L'entrata in vigore di tali basi legali era necessaria per garantire l'avvio tempestivo in Svizzera dell'esercizio della parte nazionale del sistema d'informazione di Schengen (N-SIS).

In vista dell'inizio della cooperazione operativa occorre ora porre in vigore al 12 dicembre 2008 le restanti modifiche di legge e di ordinanza emanate in applicazione di Schengen e Dublino.

Entrata in vigore delle modifiche di legge decise

Le modifiche di diritto federale entrano in vigore nell'ambito di un'ordinanza concernente l'entrata in vigore.

Da un lato, si tratta dell'entrata in vigore totale del decreto federale del 17 dicembre 2004, che riguarda gli atti legislativi seguenti:

- le modifiche della legge sull'asilo⁸ (art. 3 n. 2 del decreto federale);
- le modifiche della legge sulla responsabilità⁹ (art. 3 n. 3 del decreto federale);
- l'articolo 355 capoverso 3 lettera f e capoverso 7 del Codice penale¹⁰ (art. 3 n. 4 del decreto federale);
- la modifica della legge federale sul materiale bellico¹¹ (art. 3 n. 5 del decreto federale);
- la modifica della legge sulle armi¹² (art. 3 n. 6 del decreto federale);

¹ RS 642.11

² RS 642.14

³ RU 2008 447; decreto del Consiglio federale del 20 febbraio 2008.

⁴ RS 311.0

⁵ Secondo la nuova numerazione: articoli 355c, 355d e 355e CP (cfr. correzione nella RU 2008 2179).

⁶ RS 362.0

⁷ RU 2008 2227, RU 2008 2229; decreto del Consiglio federale del 7 maggio 2008.

⁸ RS 142.31

⁹ RS 170.32

¹⁰ RS 311.0

¹¹ RS 514.51

¹² RS 514.54

- la modifica della legge federale sugli stupefacenti¹³ (art. 3 n. 9 del decreto federale).

Dall'altro, occorre porre in vigore anche le seguenti modifiche di legge, emanate in applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino. Il 12 dicembre 2008 entrano pertanto in vigore:

- gli articoli 92–95 e 127 della legge federale sugli stranieri (LStr)¹⁴;
- la modifica della LStr conformemente all'articolo 2 del decreto federale del 13 giugno 2008¹⁵ che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen);
- le modifiche del 13 giugno 2008¹⁶ della LStr (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino);
- la modifica del 22 giugno 2007¹⁷ della legge sulle armi.

Entrata in vigore delle modifiche di ordinanza decise

Contemporaneamente alle modifiche legali citate occorre porre in vigore anche le pertinenti ordinanze d'esecuzione. Il 12 dicembre 2008 entrano pertanto in vigore i seguenti atti legislativi:

- l'ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (licenziata dal Consiglio federale il 22 ottobre 2008);
- l'ordinanza che adegua ordinanze nel settore degli stranieri e dell'asilo a seguito della messa in vigore degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino (licenziata dal Consiglio federale il 22 ottobre 2008);
- la modifica dell'ordinanza sul materiale bellico (licenziata dal Consiglio federale il 27 agosto 2008);
- l'ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (licenziata dal Consiglio federale il 2 luglio 2008);
- la modifica dell'ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (licenziata dal Consiglio federale il 31 gennaio 2007).

¹³ RS 812.121

¹⁴ RS 142.20

¹⁵ FF 2008 4651

¹⁶ FF 2008 4619

¹⁷ FF 2007 4189